



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 gennaio 2011 (18.03)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0374 (COD)**

**5053/11
ADD 17**

**STATIS 1
ECOFIN 2
UEM 2
CODEC 6**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	20 dicembre 2010
Oggetto:	Allegato A della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea - Capitolo 17: Assicurazioni sociali incluse le pensioni

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, l'addendum 17 alla proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 774 definitivo - Allegato A/Capitolo 17



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.12.2010
COM(2010) 774 definitivo
Allegato A/Capitolo 17

ALLEGATO A

della proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea

ALLEGATO A

CAPITOLO 17 – Assicurazioni sociali incluse le pensioni

1. INTRODUZIONE

17.01 Definizione:	I sistemi di assicurazione sociale sono quei sistemi nei quali i partecipanti sono obbligati o incoraggiati da terzi ad assicurarsi contro taluni rischi sociali o circostanze che potrebbero influenzare negativamente il loro benessere o quello delle persone a loro carico. In questi sistemi, i contributi sociali sono versati dai lavoratori dipendenti, da terzi o dai datori di lavoro per conto dei loro dipendenti, al fine di garantire ai dipendenti o ad altri contribuenti, alle persone a loro carico o ai superstiti il diritto alle prestazioni di assicurazione sociale, nel periodo in corso o in periodi successivi. I contributi ai sistemi di assicurazione sociale possono essere versati anche per conto di persone non occupate o di lavoratori indipendenti o direttamente da essi.
-----------------------	--

17.02 Vi sono due tipi di sistemi di assicurazione sociale:

- a) i sistemi di sicurezza sociale che coprono l'intera collettività o ampie fasce della collettività, imposti, controllati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche. Le pensioni versate nell'ambito di tali sistemi possono o no essere legate ai livelli retributivi del beneficiario o alle sue esperienze lavorative. Le prestazioni non pensionistiche sono meno frequentemente legate ai livelli retributivi;
- b) gli altri sistemi connessi con l'occupazione. Tali sistemi derivano dal rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore dipendente per la fornitura della pensione ed eventualmente di altri diritti previsti dalle condizioni di impiego, quando la responsabilità per la fornitura delle prestazioni non viene attribuita alle amministrazioni pubbliche ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza sociale.

17.03 Il campo di applicazione dei sistemi di assicurazione sociale varia da paese a paese e da sistema a sistema all'interno dello stesso paese. Di seguito si riportano alcuni esempi di questi sistemi:

- a) le amministrazioni pubbliche obbligano tutti i lavoratori dipendenti a partecipare a un sistema di sicurezza sociale;
- b) i datori di lavoro fissano come condizione d'impiego la partecipazione dei dipendenti a un sistema di assicurazione specificato dal datore di lavoro;
- c) il datore di lavoro incoraggia i dipendenti a partecipare a un sistema versando i contributi per conto del dipendente, o
- d) il sindacato offre una copertura assicurativa vantaggiosa riservata solo agli iscritti al sindacato;

- e) i sistemi diversi dalla sicurezza sociale possono essere realizzati con un'impresa di assicurazione mediante la sottoscrizione di una polizza collettiva o di una serie di polizze o possono essere gestiti da un'impresa di assicurazione dietro corresponsione di un compenso. In alternativa, i sistemi possono essere gestiti direttamente dal datore di lavoro per conto proprio o per conto dei dipendenti e delle persone a loro carico o da altri per conto di un gruppo specifico.

Tavola 17.1: sistemi di assicurazione sociale

Caratteristiche	Sistema di assicurazione sociale	
	Il beneficiario è obbligato o incoraggiato ad assicurarsi contro eventi (vecchiaia, disoccupazione, malattia, assistenza di lunga durata) tramite l'intervento di terzi.	
	Sicurezza sociale	Sistemi di assicurazione sociale connessi con l'occupazione diversi dalla sicurezza sociale
Forma di organizzazione	Organizzato dalle amministrazioni pubbliche tramite enti di previdenza e assistenza sociale	Organizzato dai datori di lavoro per conto dei loro dipendenti e delle persone a loro carico o da altri per conto di un gruppo specifico
Classificazione per settore o sottosettore	Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314)	Settore o sottosettore dei datori di lavoro, delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione o delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

1.1 Sistemi di assicurazione sociale, assistenza sociale e polizze di assicurazione individuali

- 17.04 L'assistenza sociale non fa parte dell'assicurazione sociale. Le prestazioni di assistenza sociale sono erogate indipendentemente dalla partecipazione a un sistema di assicurazione sociale, ovvero senza che siano versati contributi specifici a un sistema di assicurazione sociale.
- 17.05 L'assistenza sociale è diversa dalla sicurezza sociale, poiché si possono ricevere prestazioni di assistenza sociale dalle amministrazioni pubbliche solo se idonei, e non dipende dalla scelta di partecipare dimostrata dal versamento di contributi. Generalmente tutti i membri di famiglie residenti hanno il diritto di presentare domanda di assistenza sociale ma le condizioni a cui viene concessa sono spesso restrittive. Viene spesso effettuata una valutazione del reddito disponibile comprese le prestazioni di assicurazione sociale, in relazione ai bisogni percepiti di una famiglia. Solo le famiglie al di sotto di una determinata soglia hanno diritto a questo tipo di assistenza sociale.

- 17.06 Le polizze di assicurazione individuali vengono assimilate ai sistemi di assicurazione sociale se coprono i rischi e i bisogni sociali quali la malattia e la vecchiaia. Affinché una polizza individuale sia considerata come parte di un sistema di assicurazione sociale, le eventualità o le circostanze contro cui i partecipanti sono assicurati devono corrispondere ai rischi o ai bisogni elencati al paragrafo 4.84 e, inoltre, devono essere soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
- la partecipazione al sistema è obbligatoria in virtù della legge o in virtù delle condizioni previste dal contratto di lavoro di un lavoratore dipendente o di un gruppo di lavoratori dipendenti;
 - il sistema è un sistema collettivo, gestito a beneficio di un gruppo determinato di lavoratori - lavoratori dipendenti, lavoratori indipendenti o persone non occupate - cui possono partecipare esclusivamente i membri di quel gruppo;
 - un datore di lavoro versa un contributo (effettivo o figurativo) al sistema per conto del lavoratore dipendente, a prescindere dal fatto che anche il lavoratore dipendente versi o no un contributo.
- 17.07 Gli indennizzi assicurativi su polizze stipulate al solo scopo di ottenere uno sconto, anche qualora tali polizze discendano da un contratto collettivo, non sono compresi nell'assicurazione sociale. Queste polizze di assicurazione individuali sono registrate come assicurazioni sulla vita e assicurazioni contro i danni. Sono altresì esclusi dall'assicurazione sociale gli indennizzi basati su polizze stipulate unicamente su iniziativa propria dell'assicurato, indipendentemente dal suo datore di lavoro o dalle amministrazioni pubbliche.

1.2 Prestazioni sociali

- 17.08 Le prestazioni sociali vengono versate quando si verifica un determinato evento o quando vi sono determinate condizioni che possono influire negativamente sul benessere delle famiglie interessate imponendo risorse aggiuntive o riducendo i loro redditi. Le prestazioni sociali sono fornite in denaro o in natura. Vi sono diverse circostanze in cui si possono versare le prestazioni sociali:
- i beneficiari o le persone a loro carico necessitano di cure mediche, dentistiche o di altro tipo o di ricoveri ospedalieri, di cure di convalescenza o di assistenza di lunga durata a seguito di malattia, infortunio, maternità, invalidità permanente, vecchiaia, ecc. Le prestazioni sociali possono essere fornite in natura sotto forma di assistenza o di cure fornite gratuitamente o a prezzi economicamente non significativi, o tramite il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie. Ai beneficiari che necessitano di assistenza sociale possono anche essere erogate prestazioni sociali in denaro;
 - i beneficiari hanno varie persone a carico: coniuge, figli, familiari anziani, persone invalide, ecc. Le prestazioni sociali sono solitamente versate in denaro sotto forma di normali assegni familiari o per persone a carico;
 - i beneficiari subiscono una riduzione del reddito perché non sono in grado di lavorare o di lavorare a tempo pieno. Di norma le prestazioni sociali sono versate in denaro in modo regolare per tutta la durata di tale condizione. In alcuni casi, in aggiunta al

pagamento regolare o in sostituzione di esso, può essere versata una somma forfettaria. Di seguito vengono elencate alcune ragioni per cui una persona potrebbe non lavorare:

- (1) pensionamento volontario o obbligatorio;
 - (2) disoccupazione involontaria, compresa la disoccupazione temporanea o parziale;
 - (3) malattia, infortunio, nascita di un figlio, ecc. che impedisce a una persona di lavorare o di lavorare a tempo pieno;
- d) i beneficiari percepiscono pagamenti per compensare la riduzione del reddito a seguito del decesso del principale percettore di reddito;
- e) ai beneficiari viene fornito un alloggio a titolo gratuito o a prezzi economicamente non significativi o vengono loro rimborsate le relative spese sostenute. Si tratta di prestazioni sociali in natura;
- f) i beneficiari percepiscono assegni per coprire le spese di istruzione sostenute per conto proprio e delle persone a loro carico. I servizi di istruzione possono essere forniti anche come prestazioni sociali in natura.

1.2.1 Prestazioni sociali fornite dalle amministrazioni pubbliche

- 17.09 Le amministrazioni pubbliche forniscono le prestazioni sociali tramite pagamenti nel quadro della sicurezza sociale o dell'assistenza sociale o mediante trasferimenti sociali in natura.
- 17.10 La sicurezza sociale si riferisce ai sistemi di assicurazione sociale gestiti dalle amministrazioni pubbliche.
- 17.11 La definizione di prestazioni sociali comprende la fornitura di servizi sanitari e di istruzione. Di norma le amministrazioni pubbliche rendono disponibili tali servizi a tutti i membri della collettività senza richiedere la partecipazione a un sistema o il possesso di determinati requisiti. Tali servizi sono trattati come trasferimenti sociali in natura e non fanno parte né della sicurezza sociale né dell'assistenza sociale. Oltre ai servizi sanitari e di istruzione forniti dalle amministrazioni pubbliche, tali servizi possono essere forniti anche da istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. Anche questi servizi sono trattati come trasferimenti sociali in natura e non come parte dei sistemi di assicurazione sociale.

1.2.2 Prestazioni sociali fornite da altre unità istituzionali

- 17.12 Le prestazioni sociali possono essere fornite dai datori di lavoro ai dipendenti e alle persone a loro carico o possono essere fornite da altre unità quali i sindacati. Tutte le prestazioni sociali fornite da unità diverse dalle amministrazioni pubbliche rientrano in un sistema di assicurazione sociale.

1.2.3 Pensioni e altre forme di prestazioni

- 17.13 Le prestazioni di assicurazione sociale e i relativi contributi sono suddivisi tra quelli legati alle pensioni e quelli riguardanti tutti gli altri tipi di prestazioni. La prestazione pensionistica più importante coperta dai sistemi di assicurazione sociale è il reddito durante la pensione, ma vi sono altri esempi. Ad esempio, le pensioni possono essere versate al coniuge superstite o ai lavoratori che hanno subito un infortunio sul lavoro e non sono più abili al lavoro. In questi casi il principale percettore di reddito non è più in grado, perché deceduto o invalido, di fornire un reddito e pertanto i pagamenti sono versati e registrati come pensioni.
- 17.14 Tutte le altre prestazioni sono classificate come prestazioni non pensionistiche. La distinzione tra prestazioni pensionistiche e prestazioni non pensionistiche è importante perché per le pensioni vengono registrate passività a prescindere dal fatto che vi siano effettivamente attività accantonate per la corresponsione dei diritti, invece per le prestazioni non pensionistiche vengono registrate riserve solo quando le riserve esistono realmente.

2. PRESTAZIONI DI ASSICURAZIONE SOCIALE DIVERSE DALLE PENSIONI

17.15 Definizione:	Le altre prestazioni di assicurazione sociale, o prestazioni non pensionistiche, sono prestazioni che i beneficiari ricevono, direttamente o indirettamente, in funzione di eventi specifici e di norma conformemente a condizioni giuridiche e contrattuali prestabilite.
-----------------------	--

Ad esclusione del reddito durante la pensione, possono essere coperti diversi eventi quali l'assicurazione sanitaria, l'assicurazione di disoccupazione e le prestazioni di assicurazione per assistenza di lunga durata.

- 17.16 Le altre prestazioni di assicurazione sociale sono fornite ai beneficiari nel quadro della sicurezza sociale e dei sistemi connessi con l'occupazione diversi dalla sicurezza sociale.

2.1 Sistemi di sicurezza sociale diversi dai sistemi pensionistici

17.17 Definizione	I sistemi di sicurezza sociale diversi dai sistemi pensionistici sono sistemi assicurativi contrattuali in cui i beneficiari, in quanto partecipanti a un sistema di assicurazione sociale, sono obbligati dalle amministrazioni pubbliche ad assicurarsi contro rischi diversi da quelli legati alla vecchiaia e all'età. Le prestazioni di sicurezza sociale diverse dalle prestazioni pensionistiche, denominate prestazioni non pensionistiche, sono fornite ai beneficiari dalle amministrazioni pubbliche.
----------------------	--

- 17.18 Di norma i beneficiari versano contributi obbligatori a un sistema di sicurezza sociale, diverso dal sistema pensionistico di sicurezza sociale, spesso finanziato col sistema a ripartizione. I contributi di un tale sistema versati in un periodo sono utilizzati per finanziare le prestazioni erogate nel medesimo periodo. Manca qualsiasi elemento di risparmio per le amministrazioni pubbliche o per il datore di lavoro che gestisce il sistema o per i beneficiari che vi partecipano. Pertanto non vi è di norma alcuna eccedenza e, in caso di insufficienza di risorse, le amministrazioni pubbliche possono decidere di modificare gli impegni legati non solo al rapporto di lavoro futuro ma anche a quello passato. Tuttavia, in alcuni paesi, i sistemi di sicurezza sociale diversi dai sistemi pensionistici possono accumulare riserve, denominate fondi di riserva.

- 17.19 I diritti di sicurezza sociale diversi dai diritti pensionistici, in quanto importi da pagare in un sistema di sicurezza sociale, non sono riconosciuti nei conti nazionali standard del SEC. Le stime degli importi dei diritti da pagare nel quadro dei sistemi di sicurezza sociale diversi dai sistemi pensionistici, nonché di qualsiasi altro sistema pensionistico connesso con l'occupazione fornito dalle amministrazioni pubbliche, non sono incluse nei conti standard e non sono registrate nella tavola aggiuntiva 17.5.

2.2 Altri sistemi di assicurazione sociale connessi con l'occupazione

17.20 Definizione:	Gli altri sistemi di assicurazione sociale connessi con l'occupazione sono sistemi assicurativi contrattuali, obbligatori per legge o incoraggiati da terzi. Negli altri sistemi di assicurazione sociale connessi con l'occupazione i datori di lavoro possono fissare come condizione d'impiego la partecipazione dei dipendenti, ovvero i beneficiari, a un sistema di assicurazione sociale specificato dal datore di lavoro al fine di assicurarsi contro rischi diversi da quelli legati alla vecchiaia e all'età. Questi sistemi connessi con l'occupazione sono forniti ai beneficiari dal datore di lavoro o da altre unità per conto del datore di lavoro.
-----------------------	--

- 17.21 Gli altri sistemi di assicurazione sociale connessi con l'occupazione sono considerati, come i correlati sistemi pensionistici, parte del trattamento retributivo e le contrattazioni tra i dipendenti e i datori di lavoro possono concentrarsi sulle condizioni di servizio attuali e sugli

scaglioni retributivi. Le prestazioni di assicurazione sociale diverse dalle pensioni sono spesso fornite dai datori di lavoro privati tramite sistemi che i datori di lavoro controllano o affidano a terzi, ad esempio un'impresa di assicurazione che fornisce prestazioni sociali quali la copertura medica privata.

2.3 Registrazione degli stock e dei flussi per tipo di sistema di assicurazione sociale non pensionistico

2.3.1 Sistema di sicurezza sociale

- 17.22 Dato che la sicurezza sociale viene normalmente finanziata con il sistema a ripartizione, i diritti maturati nel quadro della sicurezza sociale, come le prestazioni sociali comprese le pensioni, non figurano nei conti nazionali standard.
- 17.23 I diritti pensionistici derivanti dai sistemi di sicurezza sociale sono inclusi nella tavola aggiuntiva per le pensioni, il che non avviene per i diritti derivanti dai sistemi di sicurezza sociale diversi dai sistemi pensionistici.
- 17.24 La registrazione dei flussi per i sistemi di sicurezza sociale diversi dai sistemi pensionistici è relativa ai contributi versati dal datore di lavoro e dai lavoratori dipendenti e alle prestazioni di sicurezza sociale.
- 17.25 Tutti i contributi versati dal datore di lavoro sono considerati parte dei redditi da lavoro dei dipendenti. Vengono registrati come operazioni di distribuzione e di redistribuzione, con un importo versato dal datore di lavoro e percepito dal lavoratore dipendente. Il lavoratore dipendente versa successivamente un importo pari a quanto riceve dal datore di lavoro, insieme agli eventuali contributi propri, all'ente di previdenza e di assistenza sociale. Tale importo viene registrato come impiego per le famiglie e come risorsa per le amministrazioni pubbliche.
- 17.26 Anche tutti i contributi versati dai lavoratori indipendenti e dalle persone non occupate sono inclusi nei contributi delle famiglie alle amministrazioni pubbliche.
- 17.27 Le prestazioni di sicurezza sociale sono registrate come operazioni di distribuzione e di redistribuzione dalle amministrazioni pubbliche alle famiglie.
- 17.28 La tavola 17.2 illustra le operazioni legate al sistema pensionistico di sicurezza sociale. Queste sono identiche alle operazioni legate ai sistemi di sicurezza sociale diversi dai sistemi pensionistici.

2.3.2 Altri sistemi di assicurazione sociale non pensionistici connessi con l'occupazione

- 17.29 Per gli altri sistemi di assicurazione sociale non pensionistici connessi con l'occupazione, i diritti dei partecipanti sono generalmente registrati man mano che vengono accumulati. I redditi da investimenti sui diritti esistenti sono registrati come distribuiti ai beneficiari e da questi reinvestiti nel sistema.
- 17.30 I contributi sociali versati da un datore di lavoro a un sistema di assicurazione per conto dei dipendenti sono considerati come parte dei redditi da lavoro dipendente.

- 17.31 I redditi da investimenti sui diritti accumulati sono registrati come distribuiti alle famiglie dal sistema. I redditi da investimenti comprendono gli interessi e i dividendi più i redditi distribuiti degli organismi d'investimento collettivo se l'unità istituzionale detiene partecipazioni in tali organismi. È possibile che il sistema detenga proprietà e pertanto generi un risultato netto di gestione che viene incluso nei redditi da investimenti distribuiti ai beneficiari. In tal caso, l'espressione "redditi da investimenti" è da intendersi come comprendente tale fonte di reddito. I guadagni e le perdite in conto capitale generate dall'investimento dei diritti accumulati non sono inclusi nei redditi da investimenti ma vengono registrati come altre variazioni dovute alle rivalutazioni.
- 17.32 Una parte dei redditi distribuiti alle famiglie è utilizzata per coprire i costi di gestione del sistema. Tale costo figura come produzione del sistema e come spesa per consumi finali delle famiglie. La parte restante dei redditi distribuiti è trattata come contributi supplementari rimborsati dalle famiglie al sistema.
- 17.33 I contributi sociali figurano come versati dalle famiglie al sistema. L'importo totale dei contributi sociali è composto dai contributi effettivi dei datori di lavoro come parte dei redditi da lavoro dipendente, dai contributi effettivi dei lavoratori dipendenti e dei soggetti che partecipavano in precedenza al sistema, dei lavoratori indipendenti e delle persone non occupate nonché dei pensionati, e dai contributi supplementari di cui al paragrafo 17.32.
- 17.34 Coloro che contribuiscono al sistema di assicurazione sociale e che non sono dipendenti possono essere lavoratori indipendenti o persone non occupate che partecipano per effetto della loro professione o del loro stato occupazionale precedente.
- 17.35 Le prestazioni sociali versate alle famiglie dall'amministratore del sistema sono registrate come operazioni di distribuzione e di redistribuzione nella rubrica altre prestazioni di assicurazione sociale.
- 17.36 Il pagamento del servizio fornito dall'amministratore del sistema, pari al valore della produzione del sistema, viene registrato come spesa per consumi finali delle famiglie.
- 17.37 L'aumento dei diritti causato da un eccesso di contributi rispetto alle prestazioni è considerato come versato dal sistema di assicurazione sociale alle famiglie. Questo perché, dato che tale aumento di diritti influisce direttamente sul patrimonio netto delle famiglie, esso dovrebbe essere incluso nei risparmi del settore delle famiglie.
- 17.38 La rettifica per variazione dei diritti versati dal sistema alle famiglie viene registrata come un diritto delle famiglie sul sistema.
- 17.39 La tavola 17.3 illustra le operazioni relative ai sistemi pensionistici connessi con l'occupazione. Queste sono identiche alle operazioni relative ai sistemi di assicurazione sociale diversi dai sistemi pensionistici.

3. PENSIONI

17.40 Definizione:	Le pensioni di assicurazione sociale sono prestazioni che i beneficiari ricevono al pensionamento, normalmente a condizioni contrattuali e giuridiche prestabilite, solitamente sotto forma di rendita garantita.
-----------------------	---

La principale prestazione pensionistica dei sistemi di assicurazione sociale è il reddito durante la pensione, ma vi sono diversi altri casi. Per esempio, le pensioni possono essere versate al coniuge superstite o ai lavoratori che hanno subito un infortunio sul lavoro e non sono più abili al lavoro. Tutti i pagamenti dovuti a eventi, quali il decesso o l'invalidità, a seguito dei quali il percettore del reddito non è più in grado di procurare reddito a se stesso e alle persone a suo carico sono considerati pensioni.

3.1 Tipi di sistemi pensionistici

17.41 Le pensioni fornite ai beneficiari possono assumere le seguenti forme:

- a) sistemi pensionistici di assicurazione sociale;
- b) assistenza sociale, e
- c) polizze assicurative individuali connesse alle pensioni.

Sono di norma fornite da enti di previdenza e di assistenza sociale, da altre unità delle amministrazioni pubbliche, da imprese di assicurazione e da fondi pensione o da unità istituzionali come i datori di lavoro. In funzioni delle situazioni nazionali possono tuttavia intervenire altre istituzioni. L'utilizzazione dell'espressione "enti di previdenza e di assistenza sociale" non significa obbligatoriamente che sia stato realmente creato un fondo di attività nel quadro del sistema. Le espressioni "enti di previdenza e di assistenza sociale" e "sistemi di sicurezza sociale" sono sinonimi.

17.42 Le pensioni di assicurazione sociale sono fornite ai beneficiari che partecipano ai sistemi di assicurazione sociale. Le pensioni fornite dalle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti di previdenza e di assistenza sociale, sono denominate pensioni di sicurezza sociale, mentre le pensioni fornite da altre unità sono designate come altre pensioni connesse con l'occupazione. La distinzione tra pensioni fornite dalla sicurezza sociale e pensioni fornite da altri sistemi connessi con l'occupazione varia considerevolmente da paese a paese con la conseguenza che la copertura e pertanto la percezione nazionale del termine "sicurezza sociale" varia in modo considerevole.

3.1.1 Sistemi pensionistici di sicurezza sociale

17.43 Definizione:	I sistemi pensionistici di sicurezza sociale sono sistemi assicurativi contrattuali in cui i beneficiari, in quanto partecipanti a un sistema di assicurazione sociale, sono obbligati dalle amministrazioni pubbliche ad assicurarsi contro i rischi legati alla vecchiaia e all'età, quali invalidità, malattia, ecc. Le pensioni di sicurezza sociale sono fornite ai beneficiari dalle amministrazioni pubbliche.
-----------------------	---

- 17.44 Quando le amministrazioni pubbliche si assumono la responsabilità di fornire le pensioni ad ampi settori della collettività, la sicurezza sociale ha in realtà la funzione di un sistema pluriaziendale.
- 17.45 Di norma i beneficiari versano contributi obbligatori a un sistema pensionistico di sicurezza sociale, spesso finanziato col sistema a ripartizione. I contributi versati in un periodo sono utilizzati per finanziare le prestazioni erogate nel medesimo periodo. Non vi è alcuna componente di risparmio né per le amministrazioni pubbliche né per il datore di lavoro che gestisce il sistema né per i beneficiari che vi partecipano. Pertanto il sistema non presenta alcuna eccedenza e, in caso di insufficienza di risorse, le amministrazioni pubbliche possono decidere di modificare gli impegni legati non solo al rapporto di lavoro futuro ma anche a quello passato. Tuttavia, in alcuni paesi, i sistemi pensionistici di sicurezza sociale possono accumulare riserve, denominate fondi di riserva.
- 17.46 La forma più semplice di pensione di sicurezza sociale è molto elementare. Il livello può essere fissato indipendentemente dall'importo dei contributi ma i contributi devono essere versati per un determinato periodo di tempo o sulla base di altre condizioni specifiche. Il diritto di un lavoratore dipendente alla pensione nel quadro del sistema di sicurezza sociale è spesso trasferibile da un datore di lavoro a un altro.
- 17.47 Per contro, in alcuni paesi, gran parte o tutte le prestazioni pensionistiche possono essere fornite tramite il sistema di sicurezza sociale. In tal caso, le amministrazioni pubbliche fungono da intermediario per i datori di lavoro di modo che una volta percepiti i contributi versati dai datori di lavoro e dalle famiglie le amministrazioni pubbliche si assumono il rischio di effettuare il pagamento finale. Le amministrazioni pubbliche si assumono il rischio incorso dai datori di lavoro che il costo delle pensioni possa essere eccessivo per la singola impresa e garantiscono alla popolazione il pagamento delle pensioni, pur riservandosi la facoltà di modificarne l'importo anche con effetto retroattivo.
- 17.48 I diritti pensionistici, in quanto importi da pagare in un sistema pensionistico di sicurezza sociale, non sono riconosciuti nei conti nazionali standard del SEC. Le stime degli importi dei diritti da pagare nel quadro dei sistemi pensionistici di sicurezza sociale, nonché di qualsiasi altro sistema pensionistico connesso con l'occupazione a prestazione definita fornito dalle amministrazioni pubbliche, non sono incluse nei conti nazionali standard ma sono registrate nella tavola aggiuntiva di cui alla tavola 17.5.

3.1.2 Altri sistemi pensionistici connessi con l'occupazione

<p>17.49</p> <p>Definizione:</p>	<p>Gli altri sistemi pensionistici connessi con l'occupazione sono sistemi assicurativi contrattuali, obbligatori per legge o incoraggiati dalle amministrazioni pubbliche, o in cui i datori di lavoro fissano come condizione d'impiego la partecipazione dei dipendenti, ovvero i beneficiari, a un sistema di assicurazione sociale specificato dal datore di lavoro al fine di assicurarsi contro i rischi legati alla vecchiaia e all'età. Queste pensioni connesse con l'occupazione sono fornite ai beneficiari dal datore di lavoro o da altre unità per conto del datore di lavoro.</p>
----------------------------------	---

- 17.50 Salvo nel caso in cui i datori di lavoro e i beneficiari convengano di modificare gli importi da versare, i sistemi pensionistici gestiti dai datori di lavoro privati non sono generalmente

soggetti a rettifiche con effetto retroattivo. Vi è tuttavia il rischio che il datore di lavoro non sia in grado di pagare a seguito del suo fallimento. La tutela dei diritti pensionistici dei singoli individui sta diventando sempre più comune. La pensione maturata presso un datore di lavoro può non essere trasferibile a un nuovo datore di lavoro. Sempre più spesso i sistemi a carico dei datori di lavoro prevedono l'accantonamento di riserve. Anche in mancanza di riserve, le convenzioni contabili possono imporre di riconoscere nei conti i diritti pensionistici degli ex dipendenti e dei dipendenti attuali.

- 17.51 Le altre pensioni connesse con l'occupazione sono considerate parte del trattamento retributivo e la contrattazione tra i dipendenti e i datori di lavoro può concentrarsi sulle condizioni di servizio attuali, sugli scaglionamenti retributivi e sui diritti pensionistici. Spesso i datori di lavoro privati forniscono le pensioni tramite sistemi che essi controllano o affidano a terzi, ad esempio un'impresa di assicurazione. È anche possibile a volte che un'unità specializzata si assuma la responsabilità di fornire le pensioni per conto di diversi datori di lavoro in cambio dell'assunzione del rischio di garantire la disponibilità di finanziamenti adeguati per versare le pensioni promesse. Si tratta di sistemi pensionistici pluriaziendali.
- 17.52 Sia i dipendenti attuali che gli ex dipendenti, che sono i beneficiari, possono versare contributi al sistema, e si considera che percepiscano da esso redditi da capitale. Tali redditi da capitale sono a loro volta considerati come contributi supplementari da essi versati.
- 17.53 I sistemi pensionistici sono suddivisi secondo la loro natura in sistemi a contribuzione definita e sistemi a prestazione definita.

3.1.3 Sistemi a contribuzione definita

17.54 Definizione:	Un sistema a contribuzione definita è un sistema pensionistico in cui le prestazioni sono definite esclusivamente sulla base del livello dei fondi costituiti grazie ai contributi versati durante la vita lavorativa del lavoratore dipendente e gli incrementi di valore risultanti dall'investimento dei fondi da parte del gestore del sistema pensionistico.
-----------------------	---

- 17.55 Nel sistema a contribuzione definita tutto il rischio relativo alla fornitura di un reddito adeguato durante la pensione viene assunto dal lavoratore dipendente.
- 17.56 È relativamente semplice fornire informazioni dettagliate sui sistemi a contribuzione definita dato che deve essere disponibile una contabilità completa e non sono necessarie stime attuariali. La maggior parte di tali sistemi si ritrova nel settore delle società (colonna A della tavola 17.5) ma in alcuni casi è possibile che le amministrazioni pubbliche fungano da gestore del sistema. I diritti pensionistici di tutti i sistemi pensionistici a contribuzione definita sono inclusi nei conti nazionali standard.

3.1.4 Sistemi a prestazione definita

17.57 Definizione:	Un sistema a prestazione definita è un sistema pensionistico in cui le prestazioni versate al lavoratore dipendente al momento della pensione sono determinate tramite una formula, utilizzata da sola o in combinazione con il pagamento di un importo minimo garantito.
-----------------------	---

17.58 Nel sistema a prestazione definita il rischio relativo alla fornitura di un reddito adeguato durante la pensione viene assunto dal datore di lavoro o da un'unità che agisce per suo conto.

3.1.5 Sistemi figurativi a contribuzione definita e sistemi ibridi

17.59 I sistemi figurativi a contribuzione definita e i sistemi ibridi sono classificati come sistemi a prestazione definita.

17.60 Definizione	Un sistema figurativo a contribuzione definita è simile a un sistema a contribuzione definita ma prevede il pagamento di un importo minimo garantito.
----------------------	---

17.61 In un sistema figurativo a contribuzione definita i contributi (dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro) sono accreditati e accumulati su conti individuali. Questi conti individuali sono figurativi, nel senso che i contributi ai sistemi sono utilizzati per pagare le prestazioni pensionistiche agli attuali pensionati. Alla pensione, il saldo accumulato viene convertito in una rendita mediante una formula basata, tra l'altro, su una misura della speranza di vita, e viene rivisto annualmente per adeguarlo alla misura del livello di vita.

17.62 I sistemi ibridi sono quei sistemi che presentano sia una componente di prestazione definita sia una componente di contribuzione definita. Un sistema viene classificato come "ibrido" perché sono presenti entrambe le componenti o perché comprende un sistema figurativo a contribuzione definita e allo stesso tempo un sistema a contribuzione definita o a prestazione definita. I sistemi possono essere combinati per un unico beneficiario o differenziati secondo i gruppi di beneficiari per tipo di contratto, pensione fornita, ecc.

17.63 Nel sistema figurativo a contribuzione definita e nel sistema ibrido, il rischio relativo alla fornitura di un reddito adeguato durante la pensione viene ripartito tra il datore di lavoro e il lavoratore dipendente.

17.64 In alcuni casi, il rischio del datore di lavoro può essere assunto da un sistema pluriaziendale che gestisce il sistema pensionistico a prestazione definita per conto del datore di lavoro.

3.1.6 Distinzione tra sistemi a prestazione definita e sistemi a contribuzione definita

17.65 La differenza fondamentale in termini di registrazioni contrabili tra un sistema pensionistico a prestazione definita e un sistema pensionistico a contribuzione definita sta nel fatto che, nel sistema pensionistico a prestazione definita, la prestazione fornita al lavoratore dipendente nel periodo corrente è determinata sulla base degli impegni assunti dal datore di lavoro in relazione al livello della pensione, mentre nel sistema pensionistico a contribuzione definita la prestazione a favore del lavoratore dipendente nel periodo corrente è determinata dai contributi versati al sistema, dai redditi da investimenti e dai guadagni e dalle perdite in conto capitale sui contributi attuali e precedenti. Di conseguenza, mentre in linea di principio sono disponibili informazioni complete sulle prestazioni a favore dei partecipanti a un sistema pensionistico a contribuzione definita, le prestazioni a favore dei partecipanti a un sistema pensionistico a prestazione definita sono stimate attuarialmente.

17.66 In un sistema pensionistico a prestazione definita quattro sono le cause delle variazioni dei diritti pensionistici. La prima è l'aumento del servizio corrente, ossia l'aumento dei diritti associati agli stipendi e ai salari percepiti nel periodo corrente. La seconda è l'aumento del

servizio passato, ossia l'aumento del valore dei diritti dovuto al fatto che per tutti i partecipanti al sistema il pensionamento (e la morte) si avvicinano di un anno. La terza causa della variazione del livello dei diritti è la diminuzione dovuta al versamento delle prestazioni ai pensionati del sistema. La quarta variazione è dovuta ad altri fattori, che si rispecchiano nel conto delle altre variazioni delle attività e delle passività.

- 17.67 Come nel sistema a contribuzione definita, il datore di lavoro e/o il dipendente possono versare contributi effettivi al sistema nel periodo corrente. Tuttavia tali versamenti possono non essere sufficienti a coprire l'aumento delle prestazioni dovute sulla base dell'occupazione dell'anno corrente. Dovranno pertanto essere imputati contributi aggiuntivi del datore di lavoro per ripristinare l'equilibrio tra i contributi (effettivi e figurativi) e l'aumento dei diritti del servizio corrente. Tali contributi figurativi sono generalmente positivi ma potrebbero anche essere negativi se la somma dei contributi percepiti supera l'aumento dei diritti del servizio corrente.
- 17.68 Alla fine del periodo contabile, il livello dei diritti pensionistici dovuti agli ex dipendenti e ai dipendenti in attività può essere calcolato stimando il valore attuale degli importi da pagare durante la pensione mediante calcoli attuariali. Una delle ragioni dell'aumento di tale importo anno per anno è il fatto che il valore attuale dei diritti esistenti all'inizio dell'anno e ancora dovuti alla fine dell'anno aumenta perché il futuro si è avvicinato di un anno e pertanto è necessario utilizzare un fattore di attualizzazione minore per il calcolo del valore attuale. È questa evoluzione dell'attualizzazione che determina l'aumento dei diritti del servizio passato.
- 17.69 Un'altra differenza fondamentale tra il sistema pensionistico a prestazione definita e il sistema pensionistico a contribuzione definita riguarda il pagamento dei costi di gestione del sistema pensionistico. In un sistema pensionistico a contribuzione definita, i rischi sono assunti interamente dai beneficiari. Il sistema pensionistico viene gestito per conto loro ed essi ne sostengono i costi. Dato che il sistema può essere gestito da un'unità diversa dal datore di lavoro, è opportuno considerare i costi operativi come parte dei redditi da investimenti che sono trattenuti dal sistema per coprire i costi e generare utili. Come avviene nella contabilità delle assicurazioni, i redditi da investimenti sono considerati come attribuiti completamente ai beneficiari e destinati per una parte a coprire i costi e per la parte rimanente ad essere reinvestiti nel sistema.
- 17.70 Nel sistema pensionistico a prestazione definita, la situazione è diversa. Il rischio che i fondi siano insufficienti a coprire i diritti pensionistici è assunto in tutto o in parte dal datore di lavoro o da un'unità che agisce per suo conto e non solo dai beneficiari. Il sistema può essere controllato direttamente dal datore di lavoro e far parte della medesima unità istituzionale o può essere puramente figurativo. Anche in questo caso la gestione del sistema comporta dei costi. Anche se tali costi sono inizialmente sostenuti dal datore di lavoro, è opportuno considerarli una forma di reddito in natura di cui usufruiscono i dipendenti e per praticità possono essere inclusi nei contributi a carico dei datori di lavoro. Ciò presuppone che i costi siano interamente sostenuti dai lavoratori dipendenti attualmente in attività e non dai pensionati. Presuppone anche che l'attribuzione che deve essere effettuata nel caso dei sistemi figurativi possa essere applicata in altre circostanze.
- 17.71 È improbabile che i lavoratori indipendenti e le persone non occupate contribuiscano ad un sistema a prestazione definita, anche se ciò è possibile qualora abbiano avuto un precedente impiego che dava loro diritto a una pensione a prestazione definita e abbiano il diritto di

continuare a partecipare al sistema. Coloro che avevano un precedente impiego, che ricevano o no una pensione attualmente, hanno un reddito da capitale e pagano contributi supplementari.

3.2 Amministratore delle pensioni, gestore delle pensioni, fondo pensione e sistema pensionistico pluriaziendale

- 17.72 I sistemi di assicurazione sociale possono essere organizzati dai datori di lavoro, dalle amministrazioni pubbliche o dalle imprese di assicurazione per conto dei lavoratori dipendenti o possono essere create unità istituzionali separate per detenere e gestire le attività da utilizzare per il pagamento delle pensioni e per la loro distribuzione. Il sottosettore dei fondi pensione comprende solo quei fondi pensione di assicurazione sociale che costituiscono unità istituzionali distinte dalle unità che le hanno create.
- 17.73 Un datore di lavoro può incaricare un'altra unità di gestire il sistema pensionistico ed effettuare i versamenti ai beneficiari. Ciò può avvenire in diversi modi.
- 17.74 In primo luogo, l'operatore del sistema pensionistico, ovvero l'amministratore delle pensioni, agisce semplicemente come agente del datore di lavoro, amministrando quotidianamente il sistema pensionistico; il datore di lavoro rimane responsabile di eventuali carenze del sistema o gode dei vantaggi di eventuali eccedenze.
- 17.75 In secondo luogo, il gestore delle pensioni fissa le condizioni di un altro sistema pensionistico connesso con l'occupazione, assumendosi la responsabilità finale dei diritti pensionistici. Il gestore delle pensioni ha altresì un notevole livello di responsabilità per quanto riguarda la politica di investimento a lungo termine delle attività, compresa la selezione delle opzioni di investimento e la struttura dei fornitori amministrativi. Anche se spesso è la medesima unità che espleta entrambe le funzioni di gestore delle pensioni e di amministratore delle pensioni, in alcuni casi tali funzioni vengono assolve da diverse unità.
- 17.76 In terzo luogo, non è raro il caso di un'unica unità che gestisce i sistemi pensionistici di diversi datori di lavoro nella forma di un sistema pensionistico pluriaziendale. Il sistema pensionistico pluriaziendale si assume la responsabilità di coprire eventuali indisponibilità dei fondi necessari a far fronte ai diritti in cambio del diritto di trattenere tutti i fondi in eccesso. Unendo i rischi di diversi datori di lavoro, il sistema pluriaziendale mira a bilanciare la carenza e l'eccesso di finanziamento in modo da generare un'eccedenza per l'insieme dei sistemi così come un'impresa di assicurazione unisce i rischi di molti clienti. In tal caso, il sistema pensionistico pluriaziendale è il gestore delle pensioni.
- 17.77 Quando le amministrazioni pubbliche si assumono la responsabilità di fornire le prestazioni ad ampi settori della collettività, la sicurezza sociale ha la funzione di un sistema pluriaziendale. Come le imprese di assicurazione, le amministrazioni pubbliche si assumono la responsabilità di coprire eventuali indisponibilità dei fondi necessari per far fronte alle passività pensionistiche o possono avere il diritto di trattenere eventuali eccedenze. Tuttavia, la sicurezza sociale viene spesso finanziata con il sistema a ripartizione e pertanto non si crea alcuna eccedenza e, in caso di carenze di risorse, le amministrazioni pubbliche possono decidere di modificare i diritti legati non solo al rapporto di lavoro futuro ma anche a quello passato.

- 17.78 La responsabilità del gestore delle pensioni per eventuali carenze di finanziamento o il beneficio in caso di eccesso di finanziamento di un sistema pensionistico vengono registrati come una relazione di passività/attività con l'amministratore delle pensioni. Le variazioni delle passività tra il gestore e l'amministratore delle pensioni vengono registrate periodo per periodo. Sono registrati come passività del gestore delle pensioni non i diritti pensionistici del sistema ma piuttosto la differenza tra i diritti pensionistici e le attività detenute dal sistema. Quando le attività detenute dal sistema sono superiori ai diritti pensionistici, una situazione definita eccesso di finanziamento, viene registrata una relazione di passività/attività con il gestore delle pensioni allorché è certo che in caso di liquidazione del sistema l'eventuale eccesso di finanziamento diventerebbe proprietà del gestore delle pensioni.
- 17.79 Eventuali guadagni e perdite in conto capitale sulle attività gestite dall'amministratore delle pensioni vengono attribuite al gestore delle pensioni di modo che il patrimonio netto del fondo pensione sia sempre pari a zero.

3.3 Registrazione degli stock e dei flussi per tipo di sistema pensionistico di assicurazione sociale

3.3.1 Operazioni relative ai sistemi pensionistici di sicurezza sociale

- 17.80 Dato che la sicurezza sociale viene normalmente finanziata con il sistema a ripartizione, i diritti pensionistici costituiti nel quadro della sicurezza sociale non figurano nei conti nazionali standard. Se tutti i paesi avessero prestazioni simili fornite nel quadro della sicurezza sociale e dei sistemi di assicurazione sociale, sarebbe semplice operare dei confronti internazionali. Tuttavia non è così, e la percezione nazionale di che cosa si intenda per sicurezza sociale varia in modo considerevole.
- 17.81 I diritti pensionistici dei sistemi di sicurezza sociale non sono inclusi nei conti nazionali standard. La diversità di tali sistemi e dei sistemi dei datori di lavoro varia nei diversi paesi dell'UE. I diritti pensionistici dei sistemi di sicurezza sociale sono inclusi nella tavola aggiuntiva (tavola 17.5) in modo da permettere il confronto dei dati sulle pensioni dei vari paesi.
- 17.82 La registrazione dei flussi per i sistemi pensionistici di sicurezza sociale è relativa ai contributi versati dal datore di lavoro e dai lavoratori dipendenti e alle prestazioni di sicurezza sociale.
- 17.83 Tutti i contributi versati dal datore di lavoro sono considerati parte dei redditi da lavoro dipendente. Vengono registrati come operazioni di distribuzione e di redistribuzione tra il datore di lavoro e il lavoratore dipendente. Il lavoratore dipendente riversa successivamente all'ente di previdenza e di assistenza sociale quanto riceve dal datore di lavoro insieme agli eventuali contributi a suo carico. Tale importo viene registrato come versato dalle famiglie alle amministrazioni pubbliche.
- 17.84 Anche i contributi versati dai lavoratori indipendenti e dalle persone non occupate sono inclusi nei contributi versati dalle famiglie alle amministrazioni pubbliche.
- 17.85 Le prestazioni di sicurezza sociale sono registrate come operazioni di distribuzione e di redistribuzione dalle amministrazioni pubbliche alle famiglie.
- 17.86 La tavola 17.2 illustra le operazioni di un sistema pensionistico di sicurezza sociale.

Tavola 17.2: conti dei contributi sociali e delle prestazioni pensionistiche di sicurezza sociale

Impieghi					Tipo di conto e di operazione	Risorse				
<u>Datore di lavoro</u>	Enti di previdenza e di assistenza sociale	Famiglie	Altri settori	Totale economia		<u>Datore di lavoro</u>	Enti di previdenza e di assistenza sociale	Famiglie	Altri settori	Totale economia
Conto della generazione dei redditi primari										
139,0				139,0	Contributi pensionistici effettivi a carico dei datori di lavoro (D.1211)					
Conto dell'attribuzione dei redditi primari										
					Contributi pensionistici effettivi a carico dei datori di lavoro (D.1211)			139,0		139,0
Conto della distribuzione secondaria del reddito										
		226,0		226,0	Contributi di sicurezza sociale (pensioni)		226,0			226,0
		139,0		139,0	Contributi pensionistici effettivi a carico dei datori di lavoro (D.6111)		139,0			139,0
		87,0		87,0	Contributi pensionistici effettivi a carico delle famiglie (D.6131)		87,0			87,0
	210,0			210,0	Prestazioni pensionistiche di sicurezza sociale (D.6211)			210,0		210,0

3.3.2 Operazioni relative ad altri sistemi pensionistici connessi con l'occupazione

- 17.87 Per gli altri sistemi connessi con l'occupazione, i diritti pensionistici dei partecipanti sono generalmente registrati man mano che vengono accumulati. I redditi da investimenti sui diritti pensionistici esistenti sono registrati come distribuiti ai beneficiari e da questi reinvestiti nel sistema pensionistico.
- 17.88 La registrazione delle operazioni relative a un sistema a contribuzione definita è meno complicata rispetto alla registrazione di operazioni relative a un sistema a prestazione definita.
- 17.89 Per entrambi i tipi di sistemi si presuppone l'esistenza di un fondo pensione. Per un sistema pensionistico a contribuzione definita deve esistere un fondo reale. Per un sistema pensionistico a prestazione definita il fondo può esistere realmente o può essere figurativo. Se esiste, può far parte della medesima unità istituzionale del datore di lavoro, può essere un'unità istituzionale distinta con un sistema pensionistico autonomo o può far parte di un'altra istituzione finanziaria, sia essa un'impresa di assicurazione o un sistema pensionistico pluriaziendale.

3.3.3 Operazioni relative ai sistemi pensionistici a contribuzione definita

- 17.90 I contributi versati dal datore di lavoro a un sistema pensionistico a contribuzione definita per conto del lavoratore dipendente vengono considerati come reddito da lavoro dipendente.
- 17.91 Anche i redditi da investimenti sui diritti pensionistici accumulati sono registrati come distribuiti alle famiglie dal fondo pensione. I redditi da investimenti comprendono gli interessi e i dividendi più i redditi distribuiti degli organismi d'investimento collettivo se il fondo pensione detiene partecipazioni in tali organismi. È possibile che il fondo pensione detenga delle proprietà e pertanto generi un risultato netto di gestione che viene incluso nei redditi da investimenti come distribuito ai beneficiari delle pensioni. In tal caso, i redditi da investimenti comprendono questa fonte di reddito, se esiste. I guadagni e le perdite in conto capitale generate dall'investimento dei diritti pensionistici accumulati non sono inclusi nei redditi da investimenti ma vengono registrati come altre variazioni dovute alle rivalutazioni.
- 17.92 Parte dei redditi distribuiti alle famiglie è utilizzata per coprire i costi di gestione del fondo pensione. Tali costi sono registrati come produzione del fondo pensione e come spesa per consumi finali delle famiglie. La parte restante dei redditi distribuiti è trattata come contributi pensionistici supplementari rimborsati dalle famiglie al fondo pensione.
- 17.93 I contributi sociali sono registrati come versati dalle famiglie al fondo pensione. L'importo totale dei contributi sociali è composto dai contributi effettivi a carico dei datori di lavoro come parte dei redditi da lavoro dipendente, dai contributi effettivi a carico dei lavoratori dipendenti ed eventualmente di altri soggetti, come i soggetti che partecipavano in precedenza al sistema, i lavoratori indipendenti e le persone non occupate e i pensionati, e dai contributi supplementari di cui al paragrafo 17.92. Per chiarezza e al fine di migliorare il confronto con i sistemi a prestazione definita, i contributi supplementari figurano al loro valore intero. I contributi totali versati dalle famiglie al fondo pensione sono netti così come i premi assicurativi, ovvero rappresentano il totale di tutti i contributi versati meno il compenso del servizio.
- 17.94 I soggetti diversi dai lavoratori dipendenti che versano contributi a un sistema pensionistico a contribuzione definita possono essere lavoratori indipendenti o persone non occupate che partecipano a un sistema pensionistico a contribuzione definita in ragione della professione da essi esercitata o della loro precedente situazione di lavoratori occupati.
- 17.95 Le prestazioni pensionistiche versate alle famiglie dal fondo pensione sono registrate come operazioni di distribuzione e di redistribuzione nella rubrica altre prestazioni pensionistiche di assicurazione sociale (D.6221).
- 17.96 Anche per il servizio fornito dal fondo pensione (pari al valore della produzione del fondo) viene registrata un'operazione come spesa per consumi finali delle famiglie.
- 17.97 L'aumento dei diritti pensionistici causato da un eccesso di contributi rispetto alle prestazioni è registrato come versamento dal fondo pensione alle famiglie. Analogamente, la diminuzione dei diritti pensionistici causata da un'insufficienza di contributi rispetto alle prestazioni è registrata come versamento delle famiglie al fondo pensione. Le variazioni dei diritti pensionistici influisce direttamente sul patrimonio netto delle famiglie e di conseguenza sul risparmio del settore delle famiglie. Dato che gran parte dell'aumento dei diritti pensionistici

dei partecipanti a un sistema pensionistico a contribuzione definita, e quindi in ultima analisi il finanziamento delle prestazioni, deriva dai guadagni in conto capitale non compresi nei contributi supplementari dei partecipanti ai sistemi pensionistici a contribuzione definita, la rettifica per variazione dei diritti pensionistici per tali soggetti è spesso negativa.

17.98 La rettifica per variazione dei diritti pensionistici versati dal fondo pensione alle famiglie è registrata come diritto delle famiglie nei confronti del fondo pensione.

17.99 La tavola 17.3 illustra le registrazioni necessarie per la contabilizzazione delle operazioni relative a un sistema a contribuzione definita. È più semplice rispetto alla corrispondente tavola relativa al sistema a prestazione definita in ragione dell'assenza di operazioni figurative.

Tavola 17.3: conti delle prestazioni pensionistiche versate nel quadro di un sistema a contribuzione definita

Impieghi					Tipo di conto e di operazioni	Risorse				
Datori di lavoro	Fondi pensione	Famiglie	Altri settori	Totale economia		Datori di lavoro	Fondi pensione	Famiglie	Altri settori	Totale economia
Conto della produzione										
					Produzione (P.1)		1,4			1,4
Conto della generazione dei redditi primari										
11,0				11,0	Contributi pensionistici effettivi a carico dei datori di lavoro (D.1211)					
Conto dell'attribuzione dei redditi primari										
					Contributi pensionistici effettivi a carico dei datori di lavoro (D.1211)			11,0		11,0
			3,0	3,0	Redditi da capitale (D.4)		3,0			3,0
	16,2			16,2	Redditi da investimenti da corrispondere per diritti pensionistici (D.442)			16,2		16,2
Conto della distribuzione secondaria del reddito										
		37,3		37,3	Totale dei contributi pensionistici a carico delle famiglie		37,3			37,3
		11,0		11,0	Contributi pensionistici effettivi a carico dei datori di lavoro (D.6111)		11,0			11,0
		11,5		11,5	Contributi pensionistici effettivi a carico delle famiglie (D.6131)		11,5			11,5
		16,2		16,2	Contributi pensionistici supplementari a carico delle		16,2			16,2

					famiglie (D.6141)					
		-1,4		-1,4	Compenso del servizio dei sistemi di assicurazione sociale (D.61SC)		-1,4			-1,4
	26,0			26,0	Prestazioni pensionistiche di assicurazione sociale (D.6211)			26,0		26,0
Conto di utilizzazione del reddito										
		1,4		1,4	Spesa per consumi finali (P.3)					
	11,3			11,3	Rettifica per variazione dei diritti pensionistici (D.8)			11,3		11,3
-11,0	-11,8	25,8	-3,0	0	Risparmio					
Variazione delle attività				Conto finanziario			Variazione delle passività			
					Accreditamento/indebitamento (B.9)	-11,0	-11,8	25,8	-3,0	0,0
		11,3		11,3	Variazione dei diritti pensionistici (F.63)		11,3			11,3
-11,0	-0,5	14,5	-3,0	0,0	Altre attività finanziarie					

- Altri flussi relativi ai sistemi pensionistici a contribuzione definita

17.100 Gli altri fattori che influiscono sulla variazione della registrazione nel conto patrimoniale per la variazione dei diritti pensionistici figurano nel conto delle altre variazioni delle attività e delle passività. In particolare, i diritti dei beneficiari del sistema riportano i guadagni e le perdite in conto capitale nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività corrispondenti esattamente a quelli sulle attività detenute dal fondo pensione per adempiere a tali obbligazioni.

17.101 L'investimento dei diritti dei sistemi pensionistici a contribuzione definita genera guadagni o perdite in conto capitale. Questi derivano dalle variazioni di valore delle attività detenute dal fondo pensione e un importo esattamente pari ai guadagni e alle perdite in conto capitale viene attribuito come aumento dei diritti pensionistici dei beneficiari. Questo viene registrato nel conto di rivalutazione delle attività e delle passività.

3.3.4 Operazioni relative ai sistemi pensionistici a prestazione definita

17.102 Nei sistemi pensionistici a prestazione definita il datore di lavoro conservano la responsabilità di effettuare i versamenti delle pensioni. Le alternative che comportano il ricorso a un sistema pluriaziendale o in cui le amministrazioni pubbliche si assumono la responsabilità per conto del datore di lavoro seguono le definizioni di cui ai paragrafi 17.76 e 17.77.

17.103 Il totale dei contributi versati da un datore di lavoro a un sistema pensionistico a prestazione definita per conto del lavoratore dipendente deve essere, insieme a eventuali contributi effettivi del lavoratore dipendente ed escludendo il costo di gestione del sistema, almeno tale da corrispondere all'aumento del servizio corrente dei diritti pensionistici del dipendente. I contributi a carico del datore di lavoro si dividono in una parte effettiva e una parte figurativa

e quest'ultima viene calcolata in modo da corrispondere esattamente a tutti i contributi al fondo insieme ai diritti del lavoratore dipendente e ai costi del servizio corrente di tali diritti.

- 17.104 I contributi a carico del datore di lavoro sono calcolati in relazione ai diritti pensionistici acquisiti nel periodo a prescindere da eventuali redditi da investimenti percepiti dal sistema nel medesimo periodo o da un eventuale eccesso di finanziamento del sistema. I diritti del periodo corrente fanno parte dei redditi da lavoro dipendente e la mancata inclusione del valore intero dei contributi a carico del datore di lavoro porterà a una sottovalutazione dei redditi da lavoro dipendente e a una sopravvalutazione del risultato di gestione del datore di lavoro. È importante che i contributi continuino a essere registrati anche nel caso di sospensione temporanea del loro versamento, ovvero quando il datore di lavoro non versa i contributi effettivi, e il beneficio per il datore di lavoro è considerato una variazione delle passività tra il fondo pensione e il datore di lavoro. Il patrimonio netto di entrambi rimane invariato, come nel caso in cui i contributi non vengono registrati nel quadro di una sospensione temporanea del loro versamento, senza ridurre artificialmente i redditi da lavoro dipendente.
- 17.105 Alcuni sistemi a prestazione definita prevedono un periodo minimo prima che il lavoratore dipendente acquisisca il diritto a ricevere la pensione. Nonostante tale periodo minimo, i contributi e i diritti devono essere registrati dall'inizio del rapporto di lavoro, rettificati per un fattore che rispecchia la probabilità che il lavoratore dipendente rispetti effettivamente tale periodo minimo.
- 17.106 La somma dei contributi pensionistici effettivi e figurativi a carico del datore di lavoro è considerata reddito da lavoro dipendente. Viene registrata come impiego del datore di lavoro nel conto della generazione dei redditi primari e come risorsa del lavoratore dipendente nel conto dell'attribuzione dei redditi primari.
- 17.107 L'aumento del valore attuale dei diritti dei lavoratori dipendenti in attività e di coloro che non versano più i contributi ma conservano il diritto alla pensione in futuro rappresenta i redditi da investimenti distribuiti ai lavoratori dipendenti. Non viene effettuata alcuna detrazione per eventuali importi finanziati con i guadagni in conto capitale o che non sono coperti effettivamente dai fondi esistenti. Essi rappresentano gli importi inequivocabilmente dovuti al lavoratore dipendente nel quadro degli accordi vigenti; i mezzi con cui il datore di lavoro può in ultima analisi far fronte a tale obbligazione non sono importanti ai fini della registrazione come reddito da investimenti, allo stesso modo i mezzi con cui gli interessi o i dividendi vengono effettivamente finanziati non influiscono sulla loro registrazione come redditi da investimenti. I redditi da investimenti sono registrati come impiego per il fondo pensione e come risorsa per le famiglie. Essi sono immediatamente reinvestiti dalle famiglie nel fondo e inclusi nei contributi pensionistici supplementari.
- 17.108 Nel conto della distribuzione secondaria del reddito, i contributi sociali figurano come impiego delle famiglie e come risorsa del fondo pensione. L'importo totale dei contributi sociali da pagare è composto dai contributi effettivi e figurativi a carico dei datori di lavoro come parte dei redditi da lavoro dipendente, escluso l'importo dei costi di gestione del sistema pensionistico, più i contributi effettivi a carico dei lavoratori dipendenti e i contributi supplementari di cui al paragrafo 17.107. Come spiegato nella sezione dedicata ai sistemi a contribuzione definita, i conti riportano il valore intero dei contributi e dei contributi supplementari con una voce compensativa che rappresenta il compenso del servizio da pagare. L'importo effettivamente pagato corrisponde all'importo netto dei contributi.

- 17.109 Le prestazioni pensionistiche alle famiglie da parte del sistema pensionistico sono registrate nel conto della distribuzione secondaria dei redditi. Se le prestazioni sono versate in forma di rendita, vengono riportati gli importi della rendita e non gli importi complessivi pagabili in un'unica soluzione al momento della pensione.
- 17.110 Nel conto di utilizzazione del reddito viene effettuata la registrazione del pagamento del servizio fornito dal fondo pensione pari al valore della produzione del fondo pensione più la produzione delle imprese che gestiscono le rendite acquistate con i diritti pensionistici. Si tratta di un impiego per le famiglie e di una risorsa per il fondo pensione.
- 17.111 Sempre nel conto di utilizzazione del reddito vi è una registrazione che indica l'aumento dei diritti pensionistici derivante dalla concessione di ulteriori diritti pensionistici da parte del datore di lavoro meno la diminuzione delle prestazioni da ricevere. Tale importo viene registrato come risorsa per le famiglie e come impiego per il fondo pensione. La ragione sta nel fatto che, influenzando direttamente sul patrimonio netto delle famiglie, tale variazione dei diritti pensionistici dovrebbe essere inclusa nei risparmi del settore delle famiglie.
- 17.112 L'importo evidenziato nel conto di utilizzazione del reddito come versato dal fondo pensione alle famiglie figura nel conto finanziario come variazione delle attività delle famiglie nei confronti del fondo pensione.
- 17.113 Altre organizzazioni, come i sindacati, possono gestire un sistema pensionistico a prestazione definita per i loro iscritti, in tutto e per tutto simile al sistema pensionistico a prestazione definita del datore di lavoro. Anche le registrazioni sono identiche, salvo per il fatto che i riferimenti al datore di lavoro vanno intesi come riferimenti al gestore delle pensioni e i riferimenti ai lavoratori dipendenti vanno intesi come riferiti ai partecipanti al sistema.
- 17.114 Al fine di illustrare la registrazione delle operazioni relative al sistema pensionistico a prestazione definita, la tavola 17.4 riporta un esempio numerico. Gli importi figurativi sono riportati in grassetto mentre gli importi risultanti da operazioni di dirottamento sono riportati in corsivo.

Tavola 17.4: conti delle prestazioni pensionistiche versate nel quadro di un sistema a prestazione definita

Impieghi					Tipo di conto e di operazione	Risorse				
Datori di lavoro	Fondi pensione	Famiglie	Altri settori	Totale economia		Datori di lavoro	Fondi pensione	Famiglie	Altri settori	Totale economia
Conto della produzione										
					Produzione (P.1)		0,6			0,6
Conto della generazione dei redditi primari										
10,0				10,0	Contributi pensionistici effettivi a carico dei datori di lavoro (D.1211)					
4,1				4,1	Contributi pensionistici figurativi a carico dei datori di lavoro (D.1221)					
Conto dell'attribuzione dei redditi primari										
					Contributi pensionistici effettivi a carico dei datori di lavoro (D.1211)			10,0		10,0
					Contributi pensionistici figurativi a carico dei datori di lavoro (D.1221)			4,1		4,1
			2,2	2,2	Redditi da capitale (D.4)		2,2			2,2
	4,0			4,0	Redditi da investimenti da corrispondere per diritti pensionistici (D.442)			4,0		4,0
Conto della distribuzione secondaria del reddito										
		19,0		19,0	Totale dei contributi pensionistici a carico delle famiglie		19,0			19,0
		10,0		10,0	Contributi pensionistici effettivi a carico dei datori di lavoro (D.6111)		10,0			10,0
		4,1		4,1	Contributi pensionistici figurativi a carico dei datori di lavoro (D.6121)		4,1			4,1
		1,5		1,5	Contributi pensionistici effettivi a carico delle famiglie (D.6131)		1,5			1,5
		4,0		4,0	Contributi pensionistici supplementari a carico delle famiglie (D.6141)		4,0			4,0
		-0,6		-0,6	Compenso del servizio dei sistemi di assicurazione sociale (D.618C)		-0,6			-0,6
	16,0			16,0	Prestazioni pensionistiche (D.6211)			16,0		16,0
Conto di utilizzazione del reddito										
		0,6		0,6	Spesa per consumi finali (P.3)					

	3			3	Variatione dei diritti pensionistici (D.8)			3		3
-14,1	-1,2	17,5	-2,2	0	Risparmio					
Variatione delle attività				Conto finanziario			Variatione delle passività			
					Accreditamento/indebitamento (B.9)	-14,1	-1,2	17,5	-2,2	0
		3		3	Variatione dei diritti pensionistici (F.63)		3			3
	4,1			4,1	Diritti dei fondi pensione nei confronti del datore di lavoro (F.64)	4,1				4,1
-10,0	-2,3	14,5	-2,2	0	Altre attività finanziarie					

- 17.115 I calcoli attuariali indicano che l'aumento dei diritti pensionistici derivante dal servizio corrente, ovvero l'importo netto degli ulteriori diritti pensionistici "acquisiti" nell'anno in questione è pari a 15. Le famiglie (i contraenti/lavoratori dipendenti) contribuiscono per 1,5. Il datore di lavoro è pertanto obbligato a fornire 13,5. Inoltre, i costi di gestione del sistema sono stimati a 0,6. In totale il datore di lavoro deve quindi fornire 14,1. In realtà contribuisce per 10 e il restante 4,1 risulta come contributo figurativo. La produzione di 0,6 viene riportata nel conto della produzione; il consumo di tale servizio viene registrato nel "conto di utilizzazione del reddito". I contributi del datore di lavoro figurano come impiego per il datore di lavoro nel conto della generazione dei redditi primari e come risorsa per le famiglie nel conto dell'attribuzione dei redditi primari.
- 17.116 Nel conto dell'attribuzione dei redditi primari vengono riportati i redditi da capitale. L'aumento dei diritti pensionistici derivante dal servizio passato, per effetto della riduzione del fattore di attualizzazione per l'avvicinarsi di un anno del momento del pensionamento, è pari a 4. Questo valore è riportato come flusso figurativo di reddito da capitale dal fondo pensione alle famiglie. Allo stesso tempo, il fondo pensione percepisce 2,2 come redditi da investimenti dei fondi gestiti. A questo punto si registra un'insufficienza di risorse del fondo pensione pari a 1,8 ma tale valore non figura nei conti correnti.
- 17.117 Nei conti della distribuzione secondaria del reddito vengono riportati i versamenti delle famiglie al fondo pensione. Questi possono essere considerati in uno dei due modi seguenti: a) la somma dei contributi versati dalle famiglie dovrebbe essere pari all'aumento dei diritti derivanti dal servizio corrente (15) più quello derivante dai redditi su diritti precedenti (4) ossia 19 in totale; b) gli importi effettivamente versati sono 10 come contributi effettivi e 4,1 come contributi figurativi a carico del datore di lavoro, 1,5 come contributi propri delle famiglie, 4 come contributi supplementari, meno 0,6 per il compenso del servizio, per un totale pari ancora a 19.
- 17.118 Nel conto di utilizzazione del reddito, assieme all'acquisto del compenso del servizio come parte della spesa per consumi finali delle famiglie, appare la variazione dei diritti pensionistici come impiego per il fondo pensione e come risorsa per le famiglie. In questo esempio, l'importo dei contributi delle famiglie è pari a 19 a fronte di prestazioni pensionistiche pari a 16. Si ha pertanto un aumento dei diritti pensionistici pari a 3 imputabile alle famiglie.
- 17.119 Le famiglie detengono risparmi per 17,5, di cui 3 rappresenta l'aumento dei loro diritti pensionistici. Ciò significa che hanno acquisito altre attività finanziarie (o ridotto le passività) per 14,5. Tale dato rappresenta la differenza tra le prestazioni ricevute dalle famiglie (16) e i contributi effettivi a loro carico (1,5).
- 17.120 Nel conto finanziario del fondo pensione, il dato di 4,1, che rappresenta i contributi figurativi, figura come diritti dell'amministratore delle pensioni nei confronti del datore di lavoro. Vi è un diritto delle famiglie nei confronti del fondo pensione per variazione dei diritti pensionistici pari a 3. Inoltre, il fondo pensione registra una diminuzione delle attività o un aumento delle passività pari a 2,3, il dato corrispondente al reddito disponibile esclusa la componente di contribuzione figurativa a carico del datore di lavoro.

4. TAVOLA AGGIUNTIVA PER I SISTEMI PENSIONISTICI DI ASSICURAZIONE SOCIALE

4.1 Struttura della tavola aggiuntiva

- 17.121 La tavola aggiuntiva (tavola 17.5) per i sistemi pensionistici di assicurazione sociale fornisce un quadro per la compilazione e la presentazione di dati comparabili sui conti patrimoniali, delle operazioni e di altri flussi relativi a tutti i tipi di diritti pensionistici dal punto di vista del debitore (gestore delle pensioni) e del creditore (famiglie). La tavola riporta altresì i dati sugli stock e sui flussi che non sono totalmente registrati nei conti nazionali standard per sistemi pensionistici specifici come i sistemi a prestazione definita senza costituzione di riserve delle amministrazioni, il cui gestore sono le amministrazioni pubbliche, e i sistemi pensionistici di sicurezza sociale.
- 17.122 La tavola aggiuntiva riguarda la parte pensionistica dell'assicurazione sociale relativa esclusivamente alle pensioni di vecchiaia, incluse le pensioni versate prima della normale età pensionabile. L'assistenza sociale, l'assicurazione sanitaria e di assistenza di lunga durata, l'assicurazione distinta per il congedo malattia e l'assicurazione di invalidità non sono incluse nella presente tavola, né lo sono le polizze di assicurazione individuale. Nella pratica, tuttavia, potrebbe non essere possibile, o sufficientemente importante, separare perfettamente gli elementi di assicurazione sociale non pensionistica. Gli elementi di assistenza sociale all'interno di sistemi pensionistici generalmente organizzati come assicurazione sociale potrebbero non essere separabili e pertanto comparire nella tavola aggiuntiva.
- 17.123 I diritti dei superstiti (per esempio i coniugi a carico, i figli e gli orfani) nonché le prestazioni d'invalidità sono inclusi nella tavola aggiuntiva se costituiscono parte integrante del sistema pensionistico.
- 17.124 Tutti gli elementi della tavola aggiuntiva sono registrati senza detrazioni d'imposta o di ulteriori contributi sociali o del compenso del servizio associato al sistema pensionistico.

Tavola 17.5: tavola aggiuntiva per i sistemi pensionistici di assicurazione sociale

Relazioni	Riga n.	Registrazione	Conti nazionali standard							Non nei conti nazionali standard		Totale dei sistemi pensionistici	Contropartite e diritti pensionistici di famiglie non residenti ⁴⁾	
		Gestore delle pensioni	Diverso dalle amministrazioni pubbliche			Amministrazioni pubbliche								
		Numero colonna	Sistemi a contribuzione definita	Sistemi a prestazione definita e altri ¹⁾ sistemi a contribuzione e non definita	Totale	Sistemi a contribuzione e definita	Sistemi a prestazione definita per dipendenti delle amministrazioni pubbliche ²⁾			Sistemi pensionistici di sicurezza sociale				
							Classificati nelle società finanziarie	Classificati nelle amministrazioni pubbliche ³⁾	Classificati nelle amministrazioni pubbliche					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J					
Conto patrimoniale di apertura														
	1	Diritti pensionistici												
Variazioni dei diritti pensionistici per effetto di operazioni														
Σ 2.1 a 2.4	2	Aumento dei diritti pensionistici per effetto dei contributi sociali												
	2.1	Contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro												
	2.2	Contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro												
	2.3	Contributi sociali effettivi a carico delle famiglie												
	2.4	Contributi sociali supplementari a carico delle famiglie ⁵⁾												
	3	Altre variazioni (attuariali) di diritti pensionistici nei sistemi												

		pensionistici di sicurezza sociale										
	4	Riduzione dei diritti pensionistici per effetto del versamento delle prestazioni pensionistiche										
2 + 3 - 4	5	Variazioni dei diritti pensionistici per effetto dei contributi sociali e delle prestazioni pensionistiche										
	6	Trasferimenti di diritti pensionistici tra sistemi										
	7	Variazioni dei diritti pensionistici per effetto di riforme dei sistemi pensionistici										
		Variazioni dei diritti pensionistici per effetto di altri flussi										
	8	Variazioni dei diritti per effetto di rivalutazioni ⁶⁾										
	9	Variazioni dei diritti per effetto di altre variazioni di volume ⁶⁾										
		Conto patrimoniale di chiusura										
1+ Σ 5 a 9	10	Diritti pensionistici										
		Indicatori connessi										
	11	Produzione										

1) Questi altri sistemi a contribuzione non definita, spesso definiti sistemi ibridi, presentano sia elementi di prestazione definita sia elementi di contribuzione definita. 2) Sistemi organizzati dalle amministrazioni pubbliche per i suoi ex dipendenti e per i dipendenti in attività. 3) Si tratta di sistemi a prestazione definita non autonomi i cui diritti pensionistici sono registrati nei conti nazionali standard. 4) I dati di contropartita per le famiglie non residenti sono presentati separatamente solo quando i rapporti pensionistici con il resto del mondo sono significativi. 5) Tali contributi supplementari rappresentano il rendimento dei diritti dei membri nei confronti dei sistemi pensionistici conseguito sia mediante i redditi da investimenti sulle attività dei sistemi a contribuzione definita sia, nel caso dei sistemi a prestazione definita, per effetto della riduzione del fattore di attualizzazione applicato. 6) È necessario fornire una ripartizione più dettagliata di tali poste per le colonne G e H sulla base di modellizzazioni effettuate per tali sistemi. Le celle contrassegnate con ■ non sono applicabili; le celle contrassegnate con □ contengono dati diversi dai conti nazionali standard.

4.1.1 Colonne della tavola

- 17.125 Le colonne della tavola si riferiscono a tre diversi raggruppamenti di sistemi pensionistici, ovvero:
- (1) per tipo di registrazione: sistemi pensionistici totalmente registrati nei conti nazionali standard (colonne A-F) e sistemi i cui diritti sono registrati solo nella tavola supplementare (colonne G e H);
 - (2) per tipo di gestore delle pensioni: sistemi pensionistici con gestore diverso dalle amministrazioni pubbliche (colonne A-C) e sistemi pensionistici delle amministrazioni pubbliche (colonne D-H); i sistemi pensionistici inclusa la sicurezza sociale classificati nel settore delle amministrazioni pubbliche figurano nelle colonne D, F, G e H;
 - (3) per tipo di sistema pensionistico: sistemi a contribuzione definita (colonne A-D) e sistemi a prestazione definita (colonne B e E-G).
- 17.126 Nella maggior parte dei casi i beneficiari dei sistemi pensionistici sono famiglie residenti. In alcuni paesi il numero di famiglie non residenti che ricevono le prestazioni pensionistiche può essere significativo. In tal caso viene aggiunta la colonna J per indicare il totale per le famiglie non residenti.
- 17.127 La decisione di registrare nei conti nazionali standard o solo nella tavola aggiuntiva i diritti pensionistici di un sistema pensionistico a prestazione definita connesso con l'occupazione senza costituzione di riserve il cui gestore sono le amministrazioni pubbliche dipende dalle caratteristiche del sistema a prestazione definita. Il principio guida per l'inclusione nei conti nazionali è la vicinanza del sistema al sistema pensionistico nazionale di sicurezza sociale.
- 17.128 Vi è un'ampia diversità di sistemi nell'UE e includere tutti i sistemi porterebbe a discrepanze nella registrazione. Pertanto i diritti relativi ai sistemi a prestazione definita connessi con l'occupazione senza costituzione di riserve il cui gestore sono le amministrazioni pubbliche vengono registrati solo nella tavola aggiuntiva. Ciò influisce sul metodo di calcolo nei conti nazionali standard dei contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro in tali sistemi.
- 17.129 I sistemi pensionistici sono inoltre classificati a seconda che il gestore delle pensioni siano o no le amministrazioni pubbliche. La definizione di gestore delle pensioni viene fornita al paragrafo 17.75.
- 17.130 Alcuni sistemi pensionistici dei datori di lavoro presentano una partecipazione mista, ad esempio includono sia dipendenti delle amministrazioni pubbliche sia dipendenti di società pubbliche e molti sistemi pensionistici congelano la partecipazione dei lavoratori passati alle dipendenze di altri datori di lavoro. Un sistema che presenta una quota ridotta di partecipanti non dipendenti di amministrazioni pubbliche continuerà ad essere descritto come gestito da un gestore delle amministrazioni pubbliche.
- 17.131 I sistemi delle amministrazioni pubbliche a prestazione definita con costituzione di riserve per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche figurano nelle colonne E e F. La colonna E riporta i sistemi gestiti da un fondo pensione o da un'impresa di assicurazione e la colonna F riporta i sistemi gestiti dalle stesse amministrazioni pubbliche. I sistemi delle amministrazioni

pubbliche riservati ai loro dipendenti i cui i diritti pensionistici non figurano nei conti nazionali standard sono riportati nella colonna G. La somma delle colonne D, E, F e G indica pertanto il complesso delle responsabilità delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei loro dipendenti per quanto riguarda i loro diritti pensionistici.

- 17.132 In funzione del tipo di sistema i sistemi pensionistici sono suddivisi in sistemi pensionistici a contribuzione definita (colonne A e D) e sistemi pensionistici a prestazione definita (colonne B, E, F e G). La colonna H si riferisce ai sistemi pensionistici di sicurezza sociale.

4.1.2 Righe della tavola

- 17.133 Le righe della tavola si riferiscono a voci del conto patrimoniale, alle operazioni e ad altri flussi associati ai diritti pensionistici dei sistemi inclusi nella tavola aggiuntiva e riportati separatamente nella tavola 17.7. Vi è una riconciliazione tra gli stock di apertura dei diritti pensionistici di tali sistemi all'inizio del periodo e gli stock di chiusura dei diritti pensionistici alla fine del periodo che tiene conto di tutte le operazioni e degli altri flussi durante il periodo. Per i sistemi registrati nelle colonne G e H, gli stock dei diritti pensionistici non sono registrati nei conti nazionali standard, anche se molte delle operazioni lo sono.

Tavola 17.7: righe della tavola aggiuntiva per i sistemi pensionistici di assicurazione sociale

Riga n.	
	Conto patrimoniale di apertura
1	Diritti pensionistici
	Variazioni dei diritti pensionistici per effetto di operazioni
2	Aumento dei diritti pensionistici per effetto dei contributi sociali
2.1	Contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro
2.2	Contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro
2.3	Contributi sociali effettivi a carico delle famiglie
2.4	Contributi sociali supplementari a carico delle famiglie ¹⁾
3	Altri aumenti (attuariali) dei diritti pensionistici nei sistemi pensionistici di sicurezza sociale
4	Riduzione dei diritti pensionistici per effetto del versamento delle prestazioni pensionistiche
5	Variazioni dei diritti pensionistici per effetto dei contributi sociali e delle prestazioni pensionistiche
6	Trasferimenti di diritti pensionistici tra sistemi
7	Variazioni dei diritti pensionistici per effetto delle riforme dei sistemi pensionistici
	Variazioni dei diritti pensionistici per effetto di altri flussi economici
8	Variazioni dei diritti per effetto di rivalutazioni ²⁾
9	Variazioni dei diritti per effetto di altre variazioni di volume ²⁾
	Conto patrimoniale di chiusura
10	Diritti pensionistici
	Indicatori connessi
11	Produzione

1. Tali contributi supplementi rappresentano il rendimento dei diritti dei partecipanti nei confronti dei sistemi pensionistici conseguito sia mediante i redditi da investimenti sulle attività dei sistemi a contribuzione definita sia, nel caso dei sistemi a prestazione definita, per effetto della riduzione del fattore di attualizzazione applicato.
2. È necessario fornire una ripartizione più dettagliata di tali voci per le colonne G e H sulla base di modellizzazioni effettuate per tali sistemi (cfr. paragrafi 17.158 – 17.160).

4.1.2.1 Conto patrimoniale di apertura e di chiusura

17.134 La riga 1 indica gli stock di apertura dei diritti pensionistici, esattamente equivalenti agli stock di chiusura del precedente periodo contabile. La riga 10 indica i corrispondenti stock di chiusura dei diritti pensionistici alla fine del periodo contabile.

4.1.2.2 Variazioni dei diritti pensionistici per effetto di operazioni

17.135 I contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro e del lavoratore dipendente sono registrati alle righe 2.1 e 2.3, come nei conti nazionali standard. Nel caso di alcuni sistemi pensionistici, in particolare i sistemi pensionistici di sicurezza sociale, è necessario distinguere tra i contributi sociali effettivi relativi alle pensioni dai contributi sociali relativi ad altri rischi sociali quali la disoccupazione.

17.136 Nei sistemi pensionistici a prestazione definita i contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro sono generalmente misurati come saldo contabile: eventuali variazioni dei diritti durante l'anno non incluse in altre righe della tavola figurano alla riga 2.2. In tale riga sono indicati gli "effetti dell'esperienza" allorché i risultati osservati delle ipotesi della modellizzazione delle pensioni (tasso di crescita delle retribuzioni, tasso d'inflazione, tasso di attualizzazione) differiscono dai livelli previsti. Per i sistemi a contribuzione definita tale riga è pari a zero.

17.137 La riga 2.4 indica i redditi da capitale percepiti o figurativi nei sistemi, che passano attraverso il settore delle famiglie o il settore del resto del mondo. È opportuno osservare che per tutti i sistemi a prestazione definita compresa la sicurezza sociale, con o senza costituzione di riserve, tali redditi da capitale sono equivalenti alla riduzione del fattore di attualizzazione. In altre parole, il valore è pari al tasso di attualizzazione moltiplicato per i diritti pensionistici all'inizio del periodo contabile.

17.138 Alcune voci delle righe delle colonne G e H, in particolare i contributi effettivi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori dipendenti, figurano nei conti nazionali standard, anche se i diritti e le variazioni dei diritti non sono riportati. Altre voci delle colonne G e H che compaiono solo nella tavola aggiuntiva sono riportate in grigio e spiegate più avanti.

17.139 I contributi figurativi a carico dei datori di lavoro per i sistemi delle amministrazioni pubbliche i cui diritti figurano nella colonna G ma non nei conti nazionali standard richiedono un'attenzione particolare. Nei conti nazionali standard i contributi figurativi devono essere stimati sulla base di calcoli attuariali. Solo nei casi in cui non sia possibile ottenere un livello sufficiente di affidabilità con i calcoli attuariali, è possibile applicare altri due metodi per stimare i contributi pensionistici figurativi a carico dei datori di lavoro nei sistemi delle amministrazioni pubbliche come segue:

- (1) sulla base di una percentuale ragionevole delle retribuzioni versate ai lavoratori dipendenti in attività;
- (2) come pari alla differenza tra le prestazioni correnti da versare e i contributi effettivi da versare (sia dei lavoratori dipendenti sia delle amministrazioni pubbliche in qualità di datori di lavoro).

Le voci per i contributi sociali supplementari delle famiglie e le altre variazioni dei diritti sono presentate in modo analogo ai sistemi privati.

- 17.140 La riga 3 riporta una voce calcolata sulla stessa base attuariale della sicurezza sociale come “altra accumulazione (attuariale) di diritti pensionistici negli enti di previdenza e di assistenza sociale”. Tale voce è pertanto distinta dai contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro.
- 17.141 Dato che la tavola aggiuntiva fornisce uno sviluppo completo delle variazioni dei diritti pensionistici nel periodo contabile, è necessario introdurre una riga specifica per tenere conto del caso in cui i contributi sociali effettivi al sistema pensionistico di sicurezza sociale non siano calcolati su base attuariale e pertanto vi siano contributi figurativi che non siano di responsabilità del datore di lavoro. Tali operazioni figurative dei sistemi pensionistici di sicurezza sociale sono riportate alla riga 3 come altri aumenti attuariali dei diritti pensionistici nei sistemi pensionistici di sicurezza sociale. Le registrazioni di questa riga possono essere positive o negative; sono negative quando in un sistema pensionistico di sicurezza sociale il tasso di attualizzazione è superiore al tasso di rendimento interno del sistema. Il tasso di rendimento interno di un sistema pensionistico è il tasso di attualizzazione che equilibra il valore attuale dei contributi effettivi versati e al valore attualizzato dei diritti pensionistici acquisiti mediante tali contributi. Si hanno registrazioni negative quando ad esempio i contributi vengono aumentati oltre il livello attuariale richiesto per finanziare una carenza di risorse finanziarie a breve termine.
- 17.142 La riga 3 non rappresenta trasferimenti in denaro dal gettito fiscale e viene registrata nei conti standard come trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche se non influisce sui diritti pensionistici. In alcuni paesi dell’UE le amministrazioni pubbliche effettuano trasferimenti ai sistemi pensionistici che aumentano i diritti pensionistici (ad esempio quando vengono effettuati i trasferimenti per gruppi sociali specifici che non sono in grado di contribuire direttamente), il che indica che gli importi dovrebbero essere implicitamente inclusi nel dato della riga calcolato per differenza.
- 17.143 Le operazioni (contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro) devono rispecchiare le differenze nel periodo contabile tra gli aumenti retributivi presunti ed effettivi (ovvero la parte di aumento delle retribuzioni dovuta agli “effetti dell’esperienza” o “effetti attuariali” in sede di modellizzazione), insieme a tutti gli altri effetti dell’esperienza.
- 17.144 La riga 3 riporta gli eventuali “effetti dell’esperienza” osservati nei sistemi pensionistici di sicurezza sociale, allorché i risultati osservati delle ipotesi della modellizzazione delle pensioni (tasso di crescita delle retribuzioni, tasso d’inflazione, tasso di attualizzazione) in un qualsiasi anno differiscono dai livelli previsti.
- 17.145 La riga 4 riporta le prestazioni pensionistiche versate durante il periodo contabile. Il pagamento delle prestazioni pensionistiche ha l’effetto di “liquidare” alcuni diritti pensionistici inclusi negli stock di apertura della riga 1.
- 17.146 La riga 5 presenta le variazioni dei diritti pensionistici per effetto dei contributi e delle prestazioni. È uguale alla somma della riga 2 e della riga 3 meno la riga 4. Questo saldo contabile misurato a partire dai conti non finanziari è equivalente a quello misurato a partire dai conti finanziari.

- 17.147 Una caratteristica del panorama mutevole delle pensioni è la crescente possibilità di avere “pensioni trasferibili”, per cui una persona che cambia lavoro può trasferire i diritti pensionistici dal vecchio al nuovo datore di lavoro. In tal caso, i diritti pensionistici della famiglia interessata restano intatti ma si ha un’operazione tra i due sistemi pensionistici in quanto il nuovo sistema assume le passività del precedente. Vi sarà inoltre un’operazione di contropartita in alcune attività per coprire tali passività.
- 17.148 Se le amministrazioni pubbliche si assumono la responsabilità delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dipendenti di un’unità non facente parte delle amministrazioni pubbliche mediante un’operazione esplicita, eventuali pagamenti effettuati da tale unità devono essere registrati come contributi sociali prepagati (F.89). Questo tipo di sistema è analizzato più in dettaglio nei paragrafi da 20.276 a 20.278.
- 17.149 Quando un’unità accetta la responsabilità dei diritti pensionistici di un’altra unità, alla riga 6 vengono registrate due operazioni. Innanzitutto si ha un trasferimento di diritti pensionistici dal sistema pensionistico iniziale al nuovo sistema. In secondo luogo, può esserci un trasferimento in denaro o di altre attività finanziarie come compensazione del nuovo sistema pensionistico. È possibile che il valore del trasferimento di attività finanziarie non sia esattamente uguale al valore dei diritti pensionistici trasferiti. In tal caso è necessaria una terza registrazione nelle operazioni di trasferimento in conto capitale in modo da rispecchiare correttamente le variazioni del patrimonio netto delle due unità interessate.
- 17.150 In risposta a fattori demografici e di altra natura, i datori di lavoro stanno riformando sempre più i sistemi pensionistici che gestiscono. Le riforme possono consistere nella modifica della formula di calcolo delle prestazioni o dell’età pensionabile o di altre disposizioni del sistema.
- 17.151 Solo le riforme delle pensioni attuate determinano registrazioni nei conti nazionali, nelle stime dei diritti pensionistici nell’anno in cui le riforme entrano in vigore e successivamente nei flussi osservati. L’annuncio da parte di un datore di lavoro della sua intenzione di avviare una riforma delle pensioni non costituisce una base sufficiente per introdurre gli effetti della riforma nei dati contabili nazionali.
- 17.152 In alcuni casi di riforma, il datore di lavoro sceglie di lasciare intatti i diritti acquisiti dai membri attuali e applica le disposizioni della riforma unicamente alle future acquisizioni di ulteriori diritti. Non vi è alcun impatto immediato sulle prestazioni pensionistiche correnti. L’impatto si vedrà sulle misure future delle prestazioni pensionistiche, in linea con il metodo dell’accumulazione a una certa data (“*accrued-to-date*”).
- 17.153 Tuttavia in alcuni casi il datore di lavoro decide di attuare riforme che hanno un impatto sui diritti accumulati fino a quel momento dai membri attuali, ad esempio un aumento generale dell’età pensionabile per tutti i membri. Riforme di questo tipo modificano gli stock dei diritti pensionistici nell’anno in cui entrano in vigore. Tale impatto deve essere contabilizzato come flusso e può essere molto significativo dato che ha un impatto sui diritti pensionistici attuali e futuri.
- 17.154 Le variazioni dei diritti pensionistici sono registrate come operazioni nel modo seguente:
- a) se i diritti del sistema pensionistico sono inclusi nei conti nazionali standard e il datore di lavoro accetta la modifica delle condizioni dei diritti pensionistici mediante

contrattazione con il lavoratore dipendente interessato, tale modifica viene registrata come operazione nei conti nazionali standard (nella rubrica contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro);

- b) se i diritti del sistema pensionistico non sono registrati nei conti nazionali standard e il datore di lavoro accetta la modifica delle condizioni dei diritti pensionistici mediante contrattazione con il lavoratore dipendente interessato, tale modifica viene registrata come operazione nella tavola aggiuntiva;
- c) nel caso della sicurezza sociale, se le variazioni dei diritti pensionistici vengono approvate dalle autorità parlamentari, esse vengono registrate nella tavola aggiuntiva come se fossero il risultato di contrattazioni.

17.155 Le variazioni dei diritti pensionistici imposte senza preventiva contrattazione sono registrate come altre variazioni di volume delle attività.

17.156 Le variazioni dei diritti accumulati a una certa data derivanti dal servizio precedente sono registrati come trasferimenti in conto capitale.

17.157 La riga 7 riporta l'impatto delle riforme delle strutture del sistema pensionistico sui diritti relativi al servizio precedente.

4.1.2.3 Variazioni dei diritti pensionistici per effetto di altri flussi economici

17.158 Le righe 8 e 9 riportano gli altri flussi quali le rivalutazioni e altre variazioni di volume associate ai sistemi pensionistici di assicurazione sociale. La tavola 17.8 presenta gli altri flussi, suddivisi in rivalutazioni e altre variazioni di volume.

17.159 Le rivalutazioni sono dovute alle variazioni delle ipotesi chiave della modellizzazione nei calcoli attuariali. Tali ipotesi riguardano il tasso di attualizzazione, il tasso retributivo e il tasso d'inflazione. Gli effetti dell'esperienza non sono inclusi a meno che non sia possibile individuarli separatamente. È più probabile che le altre variazioni delle stime attuariali vengano registrate come altre variazioni del volume delle attività. Gli effetti delle variazioni di prezzo dovute all'investimento dei diritti vengono registrate come rivalutazioni nel conto di rivalutazione delle attività e delle passività.

17.160 Quando le ipotesi demografiche utilizzate nei calcoli attuariali vengono modificate, sono registrate come altre variazioni di volume delle attività e delle passività.

Tavola 17.8: altri flussi quali le rivalutazioni e altre variazioni di volume delle attività

Rivalutazioni

Variazioni del tasso di attualizzazione ipotizzato

Variazioni dell'andamento retributivo ipotizzato

Variazioni dell'andamento dei prezzi ipotizzato

Altre variazioni di volume delle attività

Variazioni delle ipotesi demografiche

Altre variazioni di volume delle attività

4.1.2.4 Indicatori connessi

17.161 I servizi finanziari prodotti da tutti i sistemi pensionistici vengono registrati come pagati dai membri del sistema e pertanto i costi dei sistemi pensionistici non vengono registrati come consumi intermedi del datore di lavoro che gestisce il sistema. Di conseguenza, lo schema 17.1 presenta i servizi finanziari separatamente dai contributi sociali. Tale presentazione dei servizi finanziari significa che gli importi riportati come contributi ricevuti dai lavoratori dipendenti da parte dei loro datori di lavoro sono esattamente equivalenti alla parte di contributi versati dai dipendenti al sistema pensionistico. Inoltre, non è necessario riportare quali elementi dei contributi sociali coprono il compenso del servizio: in un sistema a contribuzione definita saranno i contributi supplementari delle famiglie e in un sistema a prestazione definita saranno i contributi a carico del datore di lavoro o delle famiglie.

Dato che la produzione, consumata dai membri del sistema, viene registrata per tutti i sistemi pensionistici dei datori di lavoro, la riga 11 presenta la produzione per tipo di sistema.

Schema 17.1: diritti pensionistici e loro variazioni

	Contributi (effettivi, figurativi) (di cui: redditi da capitale) (righe 2 e 3)	Prestazioni pensionistiche (riga 4)	
	Altri flussi (rivalutazioni, altre variazioni di volume) (righe 8 e 9)	Servizi finanziari	
		Variazioni dei diritti pensionistici (per effetto di operazioni e di altri flussi economici)	
Diritti pensionistici all'inizio del periodo (riga 1)			Diritti pensionistici alla fine del periodo (riga 10)
Stock a t_0	Operazioni e altri flussi tra t_0 e t_1		Stock a t_1

Lo schema ha carattere puramente illustrativo e le dimensioni dei diversi riquadri non hanno alcun significato.

4.2. Ipotesi attuariali

4.2.1 Diritti accumulati a una certa data

- 17.162 I diritti pensionistici sono misurati nei conti nazionali su base lorda. Per la compilazione dei diritti netti di qualsiasi tipo non si tiene conto delle attività o dei contributi sociali accumulati. Vengono considerati solo i diritti pensionistici dovuti per prestazioni pensionistiche effettive o future.
- 17.163 Il concetto di passività accumulate a una certa data è pertinente a fini dei conti nazionali. Esso comprende il valore attuale dei diritti pensionistici derivante da diritti pensionistici già accumulati. Ad esempio copre i diritti pensionistici accumulati dai lavoratori dipendenti in attività, compresi i diritti pensionistici differiti, e i diritti pensionistici residui degli attuali pensionati.
- 17.164 Come tutti i dati dei conti nazionali, anche questi dati sono misurati a posteriori poiché comprendono solo i valori attuali dei diritti derivanti dai diritti pensionistici accumulati alla data del conto patrimoniale. Il metodo si basa su operazioni ed eventi passati osservabili, quali la partecipazione al sistema pensionistico e i contributi versati. Tuttavia tali misure a posteriori si basano altresì su una serie di ipotesi formulate nel processo di modellizzazione. Vengono effettuate stime della probabilità di morte o di invalidità degli attuali contribuenti prima del raggiungimento dell'età pensionabile. Le misure rispecchiano inoltre le variazioni future del flusso di pagamenti per effetto di eventuali norme entrate in vigore prima dell'anno per il quale vengono calcolati i diritti pensionistici. Infine, il metodo richiede alcune importanti ipotesi sugli sviluppi futuri, in particolare in relazione al tasso di attualizzazione per i futuri versamenti pensionistici.

4.2.2 Tasso di attualizzazione

- 17.165 Il tasso di attualizzazione applicato per stimare le prestazioni pensionistiche future nel caso di diritti accumulati a una certa data è una delle più importanti ipotesi da formulare nella modellizzazione dei sistemi pensionistici, dato che l'impatto cumulativo su molti decenni può essere notevole. Il tasso di attualizzazione di un determinato metodo può variare nel tempo, il che può portare a rivalutazioni dei conti.
- 17.166 Il tasso di attualizzazione può essere considerato equivalente al tasso di rendimento a rischio zero sulle attività detenute da un sistema pensionistico. Nel caso di diritti pensionistici da versare in futuro, il tasso di attualizzazione può anche essere visto come il costo del capitale, nel senso che i pagamenti futuri devono essere finanziati dalle amministrazioni pubbliche mediante le fonti abituali:
- a) acquisizione netta di passività, quali prestiti e titoli di debito;
 - b) vendite nette di attività;
 - c) entrate delle amministrazioni pubbliche.

Il tasso di attualizzazione può essere ricavato da tale costo del finanziamento.

- 17.167 Il tasso di attualizzazione dovrebbe essere privo di rischio. Di seguito vengono forniti alcuni criteri per determinare tassi adeguati. Il tasso di attualizzazione sui titoli di Stato e sulle obbligazioni societarie di elevata qualità, ad esempio con rating “AAA”, rappresenta un riferimento adeguato. I rendimenti delle obbligazioni societarie di elevata qualità sono utilizzati solo quando i mercati sono ampi. Le obbligazioni devono avere una durata residua equivalente a quella dei diritti pensionistici. Si raccomanda l’uso di un tasso di attualizzazione basato su una scadenza a lungo termine, dove per lungo termine si intende una scadenza di 10 anni o più. La media di diversi anni del tasso di attualizzazione, legata alla lunghezza del ciclo economico, può essere applicata per perequare le serie temporali del tasso di attualizzazione. Le ipotesi sul tasso di attualizzazione devono essere in linea con quelle sull’andamento futuro delle retribuzioni. Gli Stati membri devono fornire elementi che dimostrino la validità del tasso di attualizzazione utilizzato per i diritti pensionistici alla luce dei vari criteri precedentemente descritti.
- 17.168 È necessario utilizzare il medesimo tasso di attualizzazione per tutti i sistemi pensionistici di cui le amministrazioni pubbliche sono i gestori delle pensioni (compresi i sistemi pensionistici di sicurezza sociale) a qualsiasi livello di amministrazione, dato che i risultati attesi devono avvicinarsi a rendimenti a rischio zero.

4.2.3 Aumenti retributivi

- 17.169 Al fine di determinare il livello delle pensioni, i sistemi pensionistici a prestazione definita applicano spesso una formula alla retribuzione dei membri, che può essere l'ultima retribuzione, una media su un certo periodo di anni o la retribuzione percepita nel corso di tutta la vita lavorativa. Le pensioni finali pagate sono influenzate dall'aumento medio delle retribuzioni dei membri, in particolare mediante promozioni e avanzamenti di carriera.
- 17.170 È pertanto opportuno valutare quali ipotesi vengono formulate sull'andamento futuro delle retribuzioni. L’andamento ipotizzato delle retribuzioni a lungo termine dovrebbe corrispondere al tasso di attualizzazione osservato. Entrambe le variabili sono, nel lungo termine, interdipendenti.
- 17.171 Per misurare l’impatto degli aumenti retributivi, i contabili utilizzano due metodi attuariali. Il metodo dell'obbligazioni a titolo delle prestazioni accumulate (*accrued benefit obligation – ABO*) registra solo le prestazioni effettivamente accumulate a una certa data. Rappresenta l’importo che il dipendente potrebbe ricevere se lasciasse l’azienda il giorno dopo e può costituire, ad esempio, la base di valutazione del patrimonio netto di una persona in caso di divorzio.
- 17.172 Il metodo dell'obbligazione a titolo delle prestazioni previste (*projected benefit obligation – PBO*) rappresenta una misurazione più prudente del probabile livello finale dei diritti. Per una singola persona, il metodo PBO ipotizza quante promozioni future la persona possa ricevere e calcola di conseguenza la sua ultima retribuzione. Successivamente, se la persona ha di fatto lavorato solo 20 anni dei 40 previsti, l'ultima retribuzione viene dimezzata e i diritti pensionistici della persona vengono calcolati come se tale importo fosse la retribuzione attuale. Mentre nel caso dell'ABO gli incrementi si verificano ad ogni promozione, nel caso della PBO gli aumenti sono continui nel tempo. Per la singola persona il valore della PBO è sempre più elevato rispetto a quello dell'ABO fino al momento della pensione, quando quest'ultimo raggiunge il valore della PBO.

- 17.173 L'impatto degli aumenti delle retribuzioni deve essere rispecchiato nelle operazioni, poiché la concessione di un aumento della retribuzione rappresenta una decisione economica consapevole presa dal datore di lavoro. Inoltre, in linea di principio, i metodi ABO e PBO portano a lungo termine alla registrazione delle medesime operazioni, anche se il calendario di tali operazioni differisce a seconda dell'andamento demografico del sistema.
- 17.174 Le modifiche delle ipotesi sulle future variazioni delle retribuzioni, effettuate generalmente a distanza di pochi anni in risposta a una revisione generale delle ipotesi su cui si basa la modellizzazione delle pensioni o per effetto di un'importante ristrutturazione del personale, vengono registrate come altri flussi (rivalutazioni).
- 17.175 Nella pratica si osservano diverse possibili varianti nell'applicazione dei metodi ABO e PBO, a seconda di come vengono trattati gli effetti dei prezzi e delle retribuzioni.
- 17.176 Un fattore importante è il trattamento delle modalità di indicizzazione delle pensioni nel caso in cui le pensioni da versare aumentino in linea con l'aumento nominale delle retribuzioni dopo il pensionamento.
- 17.177 Data l'importanza degli effetti delle retribuzioni, si raccomanda di basare la scelta tra il metodo ABO o il metodo PBO sulla formula di base per il calcolo delle prestazioni nel sistema pensionistico. Se la formula comprende implicitamente o esplicitamente un fattore di aumento delle retribuzioni (prima o dopo il pensionamento), va adottato il metodo PBO. In assenza di tale fattore, si adotterà il metodo ABO.

4.2.4 Ipotesi demografiche

- 17.178 I pagamenti delle pensioni future sono soggetti a effetti demografici, in termini di equilibrio età/sexo dei membri e della loro longevità. Esistono tavole demografiche ormai consolidate per la modellizzazione dei sistemi pensionistici e di assicurazione sulla vita.
- 17.179 Nel caso dei sistemi pensionistici connessi con l'occupazione, la partecipazione al sistema è ben definita e pertanto i dati dovrebbero essere disponibili. Nel caso dei sistemi di sicurezza sociale, si fa ricorso a dati sulla popolazione in generale nel caso in cui non siano disponibili dati specifici sulla partecipazione alla sicurezza sociale.
- 17.180 Per quanto riguarda le tavole di mortalità, dette anche tavole di longevità, si preferisce l'uso delle tavole specifiche per sesso e gruppi di lavoratori dipendenti. Se possibile il gruppo di membri che riceve una pensione di invalidità dovrebbe essere oggetto di una modellizzazione utilizzando diverse ipotesi sulla longevità.
- 17.181 Le ipotesi sulla longevità dovrebbero includere l'aumento della longevità nel tempo.
- 17.182 La modellizzazione dei sistemi pensionistici può comportare il ricorso a ipotesi demografiche diverse dalla longevità, per esempio i futuri tassi di fertilità, di partecipazione al lavoro o di immigrazione, nel caso in cui le prestazioni pensionistiche o la formula di indicizzazione siano basate su un "rapporto di dipendenza" o un tipo di approccio simile.
- 17.183 Quando nell'ambito di un sistema il prepensionamento è neutro sotto il profilo attuariale, la modellizzazione non ne risente. I prepensionamenti non neutri sotto il profilo attuariale hanno invece conseguenze e ciò succede frequentemente visto che generalmente vengono applicati

tassi d'interesse diversi in caso di prepensionamento. Pertanto, è importante l'adeguata modellizzazione dei comportamenti di prepensionamento, in particolare quando una riforma prevede l'innalzamento della futura età pensionabile.